



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate

Via 4 Martiri di Lovere, 12/b – 24064 GRUMELLO DEL MONTE

Telefono: 035 830 709 - Sito Web: <https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/>

PEO: bgic85200d@istruzione.it - PEC: bgic85200d@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: BGIC85200D – Codice Fiscale: 95119090165 - Codice Univoco: UF5VIG

TITOLO IX

REGOLAMENTO DISCIPLINARE



Collegio dei docenti	Delibera n. 31	Seduta del 21/10/2025
Consiglio di Istituto	Delibera n. 46	Seduta del 29/10/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *D.Lgs 297 del 16.04.1994 “Disposizioni legislative in materia di istruzione”*
- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24.06.1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e successive modificazioni intervenute con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21.11.2007*
- *Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 15.03.1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell'art.21, della Legge n.59 del 15.03.1997*
- *Direttiva Ministeriale del MPI n. 104 del 30.11.2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con*

particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"

- *Legge n. 169 del 30.10.2008*
- *Direttiva Ministeriale n. 5843/A3 del 16.10.2006, "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"*
- *Atto di indirizzo del MPI prot. n. 30 del 15.03.2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*
- *Nota del MIM prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe" e i chiarimenti forniti con Nota del MIM prot. n. 3952 del 19 settembre 2023*
- *Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni*
- *L. 13.07.2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e Formazione"*
- *Legge n. 71 del 29.05.2017 indicante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*
- *Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*
- *Circolare ministeriale prot. n. 5274 dell'11.07.2024 riguardante "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – a.s.2024-25"*
- *OM 3/2025 Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado*
- *D.P.R. 8 agosto 2025 n.134 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140)*
- *Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 dell'IC Grumello del monte*
- *RAV e Piano di miglioramento dell'I.C. Grumello del Monte*
- *Patto di corresponsabilità educativa dell'IC Grumello del Monte*

PREMESSA

Si richiamano alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti.

La normativa recente (2025) ha lo scopo di

- ripristinare la cultura del rispetto
- affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado
- rimettere al centro il principio della responsabilità
- restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti.

I **genitori** sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono.

Al momento dell'ingresso alla Scuola Primaria i genitori sono invitati a considerare quanto viene loro comunicato in sede di colloquio con gli insegnanti rispetto al comportamento del proprio figlio in un'ottica di collaborazione con la scuola. Si impegnano inoltre ad aiutare il proprio figlio ad assumere un corretto registro di comunicazione e un atteggiamento rispettoso verso gli insegnanti.

La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti a un'educazione familiare carente o assente: quando necessario infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi ritenuti utili per far acquisire ai figli il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, il rifiuto di atteggiamenti discriminatori verso i compagni di origine non italiana o non ancora italofofoni o con qualche difficoltà.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del *Codice Civile*).

Ai genitori inoltre spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando di criticarli in presenza dei figli.

Gli **insegnanti**, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con le *Indicazioni Nazionali* e con il PTOF, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo e al consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione alla convivenza civile - Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione – Educazione civica).

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presenti ai genitori con le dovute modalità e nelle sedi opportune eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

La **scuola**, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni o in caso di segnali di trascuratezza/disagio familiare osservati, tali da creare situazioni di rischio e di disagio in classe e nella comunità scolastica, e in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dalla normativa vigente:

- informazione scritta alla famiglia tramite diario e registro
- comunicazione alla psicopedagoga e all'équipe territoriale (ove presenti)
- informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune (possibilmente in accordo con la famiglia)
- richiesta di intervento dell'Assistente Sociale comunale (possibilmente in accordo con la famiglia)
- denuncia della presunta situazione di "abbandono educativo" alle Autorità di Pubblica sicurezza.

Nei casi di forte disagio o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con

difficoltà di contenimento, la scuola è tenuta a

- segnalare la situazione ai servizi sociali competenti
- chiedere un rapporto di assistenza 1:1
- chiedere all'AT competente la verifica della scolarizzabilità dell'alunno/a ai fini della tutela dell'incolumità personale, dei compagni e del personale scolastico.

Nei casi di alunni con disabilità (certificati o segnalati) vengono attuati interventi sanzionatori in base alle caratteristiche dell'alunno/a e dell'infrazione compiuta.

È prevista la riparazione del danno materiale da parte della famiglia, qualora lo stesso sia oggettivamente identificato.

La scuola non risponde per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti o accessori personali portati a scuola dagli alunni.

Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Lo studente ha diritto:

- al rispetto come persona da parte di tutti gli operatori scolastici
- a una formazione culturale e professionale qualificata, attraverso la valorizzazione delle sue inclinazioni
- alla riservatezza
- all'informazione sulla vita della scuola
- a una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica
- alla conoscenza di obiettivi e percorsi didattici
- a una valutazione trasparente e tempestiva
- alla libertà di apprendimento
- al rispetto della propria religione, cultura e tradizioni.

Lo studente ha il dovere:

- di essere regolare nella frequenza e di assolvere gli impegni di studio
- di essere sempre civile e rispettoso nei confronti di qualsiasi persona, adottando un comportamento educato e responsabile
- di conoscere e rispettare le norme del regolamento di Istituto e quelle legate alla sicurezza e alla privacy
- di rispettare l'arredamento e le strutture scolastiche nel loro complesso (macchinari, sussidi didattici e strumenti dei laboratori ...)
- di collaborare nel rendere accogliente l'ambiente scolastico e nell'averne cura.

Il presente *Regolamento*, in osservanza alla normativa vigente, individua le mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al *Piano dell'Offerta Formativa* adottato dall'Istituto.

➤ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno delle comunità scolastiche, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

➤ La responsabilità disciplinare è personale.

➤ Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato sentito prima.

➤ Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto **nelle discipline**; le infrazioni disciplinari influiscono sul giudizio/voto di comportamento.

➤ In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

➤ Le sanzioni sono **temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, e ispirate al principio di**

gradualità e della riparazione del danno, oltre che obbligate a tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

➤ La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.

➤ **La violazione reiterata da lieve diviene media, da media diviene grave o gravissima.**

Art. 2 – VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Si configurano come violazioni lievi, se occasionali:

presentarsi alle lezioni in ritardo
non assolvere il lavoro e lo studio assegnati in classe e a casa
in mensa non "rispettare" il cibo e le elementari norme igieniche
utilizzare in modo improprio materiale scolastico sia personale sia collettivo
portare a scuola materiale personale non scolastico, utilizzandolo durante le lezioni
non rispettare le principali norme igieniche e non vestirsi in modo decoroso
farsi richiamare dall'insegnante per atteggiamenti di disturbo

Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene comunicato alle famiglie tramite diario e/o registro elettronico. La comunicazione sul diario deve essere controfirmata da un genitore; la visione di quella a registro elettronico - come qualsiasi altra in tale contesto - è un preciso dovere per la famiglia.

Dopo ripetute ammonizioni relative alla stessa tipologia di infrazione, l'alunno/a che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Si configurano come mancanze medie:

disturbare le lezioni nonostante i richiami, impedendo il loro normale svolgimento
salire e scendere le scale o percorrere il corridoio correndo e/o spingendo
danneggiare, occultare o smarrire comunicazioni scritte scuola/famiglia, verifiche, documenti, quaderni con valutazioni
presentarsi ripetutamente alle lezioni in ritardo senza giustifica o motivazioni documentate
rifiuto di svolgere le attività proposte dal docente
uscire dalla classe senza il permesso dell'insegnante
non rimanere con il gruppo classe durante gli spostamenti negli spazi scolastici
non avere cura dell'ambiente in cui ci si trova (classe, laboratori, palestra, mensa, aula informatica, bagni, giardino, spazi esterni ed attrezzature ginniche)
usare parole, comportamenti e gesti poco corretti e/o scurrili
usare occasionalmente un linguaggio volgare e/o offensivo della persona e della sua dignità
tenere accesi dispositivi elettronici personali non autorizzati (tablet, cellulari, smartwatch...)

Le mancanze medie vengono sanzionate con ammonizione scritta sul diario da parte dei docenti della classe e riportata sul registro elettronico; la famiglia è tenuta a controfirmare per presa visione. Se necessario, il docente può sollecitare telefonicamente la famiglia per la presa visione.

L'ammonizione scritta può essere accompagnata in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Tali provvedimenti sono determinati dai docenti della classe, tenendo conto dell'età e delle capacità di comprensione dell'alunno, affinché sia chiaramente compresa la conseguenza di una mancanza disciplinare.

La motivazione del provvedimento preso è comunicata alla famiglia e, se grave, è conservata nel fascicolo personale.

3. Si configurano come mancanze gravi o gravissime:

non rispettare le indicazioni per la sicurezza dei vari ambienti scolastici, provocando danni a cose e/o persone
falsificare la firma su comunicazioni scritte scuola/famiglia, verifiche, documenti, quaderni con valutazioni
allontanarsi dal gruppo classe durante gli spostamenti all'esterno della scuola (passeggiate, uscite scolastiche)
danneggiare e/o sottrarre cose ai compagni, al personale della scuola, alla scuola senza restituirle
portare a scuola e in uscita didattica oggetti pericolosi o inadeguati
utilizzare dispositivi elettronici per telefonare, giocare, navigare in rete o per effettuare/ricevere messaggi, riprese audio, foto o video
danneggiare le strutture (imbrattare e/o scalfire banchi, muri, suppellettili, materiale didattico, indumenti), attrezzature e sussidi
usare parole, gesti, comportamenti offensivi e/o intimidatori, discriminatori a sfondo sessuale, di genere, di appartenenza religiosa e/o etnico-culturale, con qualsiasi mezzo, inclusi i <i>social network</i> (bullismo e cyberbullismo), come da specifico CODICE INTERNO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo approvato dal Collegio dei docenti in data 25 febbraio 2025 (delibera 25) e dal Consiglio di Istituto in data 14 aprile 2025 (delibera 17)
danneggiare persone e/o usare oggetti contundenti, con l'eventuale aggravante delle motivazioni sopra indicate
mettere in atto atteggiamenti provocatori o di violenza fisica (pugni, calci, schiaffi, spinte ...) nei confronti di altre persone
uscire dalla scuola durante le lezioni o al termine delle lezioni da soli, senza l'apposito consenso-autorizzazione dei genitori

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

Le mancanze gravi e gravissime possono essere sanzionate dal Consiglio di Classe/team con l'allontanamento dalle lezioni (comprese visite d'istruzione e progetti-attività della classe) per una durata commisurata alla gravità del fatto fino a 15 giorni. L'adunanza, presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le mancanze gravi e gravissime possono essere lette e interpretate a volte come espressione di situazioni di disagio affettivo-relazionale, come sintomo di disturbo oppositivo o come segnale di fragilità personale: in questi casi può essere suggerito alla famiglia un percorso educativo specialistico.

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI da 1 a 2 GIORNI

Per un allontanamento dalle lezioni da 1 a due giorni si prevedono attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Le attività, deliberate dal C.d.C., sono realizzate sempre a scuola e da docenti specificamente incaricati. L'attività ha aspetto riflessivo, autoriflessivo, metacognitivo della sanzione, anche in relazione alla sua breve durata. Si può chiedere allo studente di leggere e riassumere un testo, di produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di ed. civica e/o la realizzazione di un elaborato, da presentare alla classe ... oppure di affrontare un corso sulla sicurezza.

Pertanto prima di avviare una procedura disciplinare ufficiale di allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni, la scuola può proporre alla famiglia un allontanamento dalle lezioni di 1 o 2 giorni,

valutando caso per caso in base all'accaduto, con la produzione di un lavoro coerente con l'età dell'alunno e con la mancanza disciplinare, oggetto di valutazione e di esposizione in classe e/o in altre classi

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA 3 A 15 GIORNI

Si prevedono attività di cittadinanza attiva e solidale:

- a. Presso strutture ospitanti convenzionate
- b. in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti" e "nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti" presso la scuola, a favore della comunità scolastica.

La durata delle attività è commisurata all'orario scolastico dei giorni di allontanamento.

Le attività sono inserite nel PTOF e declinate in un PIANO DISCIPLINARE PERSONALIZZATO TEMPORANEO (si veda il modello allegato), con il quale all'alunno vengono assegnate attività di cittadinanza attiva e solidale utili al decoro ambientale della scuola, affiancato dai collaboratori scolastici (preparato dal coordinatore, condiviso anche informalmente con i colleghi del CdC, controfirmato dalla Dirigente e dai genitori, condiviso con i colleghi).

In caso di comportamento negativo reiterato o di danni fisici a persone, la procedura disciplinare di allontanamento dalle lezioni viene immediatamente avviata (consiglio di classe straordinario), con l'attivazione del PIANO DISCIPLINARE PERSONALIZZATO TEMPORANEO.

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI O DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER PIU' DI 15 GIORNI

Mancanze gravi di particolare allarme sociale possono essere sanzionate:

- con la sospensione dalle lezioni o dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni o fino al termine delle attività scolastiche, fino all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto, dopo lo svolgimento seduta - dedicata all'esame del caso - del consiglio di classe competente. Anche in questa evenienza, l'adunanza, presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del presidente;
- attraverso l'allontanamento immediato e cautelare dalle lezioni o dalla comunità scolastica deciso dal dirigente per ragioni di particolare gravità e/o pericolosità per la comunità scolastica nel suo insieme o per alcuni suoi membri; a seguito di questa procedura di urgenza l'esame della situazione e la definizione della sanzione relativa sono di pertinenza degli organi collegiali competenti (CdC/team e Consiglio di Istituto).
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nel dettaglio il provvedimento è disposto dal consiglio d'istituto, su proposta del consiglio di classe, nei casi specificamente previsti al nuovo comma 9 dell'art. 4 dello Statuto:

- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Per atti di bullismo e cyberbullismo si veda il codice interno sopra citato.

Dettagli per alunni con procedura disciplinare che preveda “Attività di cittadinanza attiva e solidale”.

Alunni scuola secondaria – Vigilanza docenti e/o c.s.

Possono svolgere lavori:

- volti al decoro della propria o di altre classi;
- di sistemazione altri ambienti;
- di riordino materiale scolastico, archivio;
- di esecuzione fotocopie;
- di sorveglianza dei propri compagni o dei compagni di altre classi durante gli intervalli;
- di aiuto di compagni in difficoltà, della propria o di altre classi.

Tali attività possono essere svolte:

- nel proprio plesso o in altri plessi, con priorità nel plesso del paese di residenza;
- in altri ambienti, qualora sia presente personale afferente all'IC di Grumello del Monte.

È prevista l'iscrizione al corso generale sicurezza di 4 ore, da effettuare on line, qualora il livello di italiano del discente sia compatibile con tale attività.

N.B. L'incarico in altre classi o in altri plessi presuppone l'accordo con il personale delle stesse e/o della struttura aderente.

SCUOLA PRIMARIA

Non è previsto l'allontanamento dalle lezioni.

In caso di mancanze gravi il team può prevedere attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

In caso di mancanze gravi e reiterate il team può prevedere attività di cittadinanza attiva e solidale svolte a scuola con finalità educativa e per il rafforzamento del senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, previa accettazione della famiglia (cfr. modulo allegato):

Vigilanza docenti e/o collaboratori scolastici

possono svolgere piccoli incarichi:

- volti al decoro della propria o di altre classi;
- di aiuto di compagni in difficoltà, della propria o di altre classi;
- di sorveglianza durante gli intervalli, o l'inter-mensa.

N.B. l'incarico in altre classi presuppone l'accordo con il personale delle stesse.

Per entrambi gli ordini di scuola le attività di cittadinanza attiva e solidale assunte vanno chiaramente declinate nel Piano Disciplinare Personalizzato allegato (P.Di.P.), firmato da D.S., docenti e famiglia.

NB Un comportamento che potrebbe essere considerato non grave diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web, poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale degli stessi.

NB Per il singolo alunno un comportamento corretto in classe e durante le attività extrascolastiche proposte dalla scuola è prerequisito per la partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione di uno o più giorni organizzati per la classe. Pertanto in presenza di note disciplinari legate ad **atti di (cyber)bullismo**, atteggiamenti aggressivi o comportamenti pericolosi per sé e/o per gli altri, l'alunno potrà essere escluso dalle attività sopra citate, anche in caso di conferma di partecipazione e conseguente dovuto pagamento o in caso di pagamento già effettuato.

NB Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente emanato specifiche disposizioni riguardanti l'uso degli smartphone attraverso la Nota n. 5274 dell'11 luglio 2024 per le istituzioni del primo ciclo, che stabilisce chiaramente il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. In caso di utilizzo improprio di dispositivi elettronici personali, gli stessi verranno immediatamente ritirati dal docente e consegnati ai collaboratori scolastici fino al termine delle lezioni giornaliere. Si procederà quindi con la sanzione disciplinare.

SINTESI MANCANZE DISCIPLINARI, INTERVENTI E SANZIONI SCUOLA PRIMARIA

Comportamenti non conformi e mancanze disciplinari	Interventi personalizzati educativi riferiti all'alunno, alla famiglia, al contesto in ordine progressivo	Sanzioni in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
Mancanze lievi	<ul style="list-style-type: none"> • Colloquio con l'alunno e/o con il gruppo classe di riferimento. • Azioni di controllo e di maggiore coinvolgimento educativo da parte dei docenti, mediante atteggiamenti concordati in team. • Dopo ricorrenti reiterazioni, comunicazione scritta ai genitori su diario e/o registro elettronico con firma di riscontro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ai genitori con richiesta di collaborazione per ribadire i doveri dell'alunno e le regole. 	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>Team docenti.</p>
Mancanze medie	<ul style="list-style-type: none"> • Colloquio con l'alunno. • Riflessione condotta con il gruppo classe. • Comunicazione scritta ai genitori su diario e/o registro elettronico con firma di riscontro. • Invito ai genitori a leggere il Regolamento disciplinare di istituto. • Colloquio con i genitori, verbalizzato, controfirmato dagli 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ai genitori con richiesta di collaborazione con riferimento al Patto di corresponsabilità per ribadire i doveri dell'alunno e le regole. • Scuse dirette agli interessati. • Scelta condivisa di un compito "riparatore" o di compensazione. 	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>Docenti del team che hanno concordato atteggiamenti comuni.</p> <p>Dirigente scolastico.</p>

	stessi e inserito in agenda di modulo.		
Mancanze gravi o gravissime	<ul style="list-style-type: none"> • Colloquio con l'alunno. • Riflessione condotta con il gruppo classe. • Comunicazione scritta ai genitori su diario e/o registro elettronico con firma di riscontro. • Invito ai genitori a leggere il Regolamento disciplinare di istituto. • Alla presenza del Dirigente o suo delegato, colloquio con i genitori, verbalizzato, controfirmato dagli stessi e inserito in agenda di modulo. • Inserimento dell'alunno in parte IV Agenda di modulo. • Richiesta di intervento dello psicologo scolastico, previa condivisione con la famiglia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione a colloquio straordinario dei genitori. • Scuse scritte o verbali ai diretti interessati. • Scelta condivisa di un compito "riparatore" o di compensazione con servizi utili al decoro della scuola. • Piano disciplinare personalizzato temporaneo, condiviso in sede di colloquio con i genitori. • Esclusione da progetti, uscite didattiche e viaggi di istruzione organizzati per la classe. • Eventuale sospensione dalle lezioni. 	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>Team docenti.</p> <p>Dirigente scolastico.</p>

SINTESI MANCANZE DISCIPLINARI, INTERVENTI E SANZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Comportamenti non conformi e mancanze disciplinari	Interventi educativi personalizzati riferiti all'alunno, alla famiglia, al contesto in ordine progressivo	Sanzioni in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
Mancanze lievi	<ul style="list-style-type: none"> • Colloquio con l'alunno. • Comunicazione scritta ai genitori su diario e/o registro elettronico con firma di riscontro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso ai genitori con richiamo ai doveri dell'alunno e alle loro responsabilità educative. 	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente scolastico.</p>
Mancanze medie	<ul style="list-style-type: none"> • Colloquio con l'alunno. • Comunicazione scritta ai genitori su diario e registro elettronico con firma di riscontro (se necessario, telefonata di sollecito alla firma). • Colloquio con i genitori, verbalizzato nel registro elettronico in apposito spazio colloqui. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso ai genitori con richiamo ai doveri dell'alunno e alle loro responsabilità educative. • Scuse pubbliche. • Lavoro di riflessione o volto al rimedio del danno. 	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente scolastico.</p>
Mancanze gravi o gravissime	<ul style="list-style-type: none"> • Colloquio con l'alunno. • Comunicazione scritta ai genitori su diario e registro elettronico con 	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso ai genitori con richiamo ai doveri dell'alunno e alle loro responsabilità educative. • Scuse pubbliche. 	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente</p>

	firma di riscontro (se necessario, telefonata di sollecito alla firma). <ul style="list-style-type: none"> • Colloquio con i genitori, verbalizzato nel registro elettronico in apposito spazio colloqui. • Richiesta di intervento dello psicologo scolastico, previa condivisione con la famiglia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoro di riflessione o volto al rimedio del danno. • Piano disciplinare personalizzato temporaneo, condiviso in sede di colloquio con i genitori. • Sospensione dalle lezioni per 1-3 giorni. • Sospensione dalle lezioni per 3-8 giorni. • Sospensione dalle lezioni per 8-15 giorni. • Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni e/o fino al termine delle lezioni. • Esclusione da progetti, uscite didattiche e viaggi di istruzione organizzati per la classe. 	scolastico. Fino a 15 giorni Consiglio di classe. Oltre 15 giorni Consiglio di Istituto.
--	--	--	--

Art. 3 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per mancanze lievi e/o medie è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione. Queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

Nei casi in cui le mancanze non siano gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti viene data comunicazione ai genitori attraverso il diario e/o il registro elettronico.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere deliberate dal Consiglio di Classe/team o dal Consiglio d'Istituto, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno/a, da parte del dirigente scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica, raccomandata a mano, fonogramma).

Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondarsi su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali debitamente formalizzate. L'alunno/a deve essere ascoltato in via preliminare in modo congiunto dal dirigente scolastico, dal docente che ha segnalato il fatto e dal coordinatore del consiglio di classe (secondarie di I grado) o dai docenti del *team* (primarie). Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, può comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno/a. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come

controinteressati.

Dopo l'audizione può seguire con decisione assunta a maggioranza (dirigente e docenti del consiglio di classe/team):

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare: il dirigente scolastico ne dà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- la riammissione degli atti al Consiglio di Classe/team o al Consiglio d'Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 4 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM

Il consiglio di classe/team viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dall'audizione in contraddittorio, salvo casi particolarmente gravi che ne richiedano la convocazione immediata, anche al termine della stessa giornata di lezione. In tale sede sono convocati anche l'alunno e i suoi genitori o tutori legali e in tale contesto vengono auditi, potendo essi qui presentare le loro ragioni ed eventuali testi a favore.

In seduta viene acquisito il verbale di audizione. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- verifica della presenza dei docenti assegnati alla classe;
- descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame;
- riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare comunicata ai genitori contestualmente alla formale convocazione del consiglio di classe/team, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- richiamo alle norme del *Regolamento di disciplina* violate dall'alunno/a;
- relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a ed eventuali testimoni;
- esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;
- registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- firme di sottoscrizione del dirigente che ha presieduto (o del docente da lui delegato) e del segretario verbalizzatore.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 5 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il consiglio d'istituto viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dallo svolgimento della seduta del Consiglio di classe/team che abbia deliberato la trasmissione degli atti a tale organo per competenza. In tale sede sono convocati anche l'alunno e i suoi genitori o tutori legali e in tale contesto vengono auditi.

In seduta vengono acquisiti il verbale di audizione, quello del consiglio di classe/team e - nel caso - il provvedimento di allontanamento cautelare immediato dalla comunità scolastica assunto dal dirigente. Il verbale della riunione relativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- verifica della presenza dei consiglieri, almeno per la metà più uno degli aventi diritto;
- descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame;

- riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare e alla formale convocazione del consiglio di classe/team, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- richiamo alle norme del *Regolamento di disciplina* violate dall'alunno/a;
- relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a e con eventuali testimoni;
- esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;
- registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- firme di sottoscrizione del Presidente del C.d.I. e del segretario verbalizzatore.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 - POSSIBILI EFFETTI SULLO SCRUTINIO FINALE E SULL'ESITO DELL'A.S.

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 7 - PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE

Il principio della riparazione del danno prevede che ci sia l'obbligo della sostituzione del materiale danneggiato entro un mese dalla contestazione del fatto, a spese della famiglia.

Art. 8 – SANZIONE

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni dalla propria classe può essere assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore sia allontanato dalle lezioni, egli può essere in alternativa e/o in modo complementare:

- vigilato da insegnanti e da personale ATA in servizio nella scuola;
- inserito in altre classi della scuola;
- impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Le concrete modalità di attuazione dell'allontanamento dalla propria classe sono concordate in sede di consiglio di classe/team/d'Istituto.

È fatto salvo, in ogni caso, il dovere della vigilanza del minore secondo le normative vigenti.

Art. 9 – ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI – VIAGGI DI ISTRUZIONE – ATTIVITA' DELLA CLASSE

Nel caso in cui la sanzione preveda un'articolazione specifica allontanamento da lezioni, attività di classe, viaggi di istruzione, l'alunno/a è tenuto a svolgere le attività di cittadinanza attiva e solidale previste dalla delibera dell'organo collegiale competente e indicate nel Piano disciplinare personalizzato temporaneo. Eventuali assenze devono essere giustificate.

Art. 10 - EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei

primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto, anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 11- ISCRIZIONE AD ALTRO ISTITUTO

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 12 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DALLE LEZIONI

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 13 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento è pubblicato nel sito dell'Istituto e all'albo pretorio.

Lo stesso è pubblicizzato secondo le modalità ritenute più opportune dall'Istituto.

Ogni anno il *Regolamento* viene illustrato dai docenti alle classi e con i ragazzi esaminato e discusso. Inoltre esso viene illustrato ai genitori dai docenti, in occasione della prima assemblea di classe/team.

Art. 14 - VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO ED EVENTUALI MODIFICHE

Il presente *Regolamento* ha validità triennale, con tacito rinnovo, a normativa invariata. Può essere modificato anche nel corso del triennio, qualora se ne ravvisi la necessità, attraverso la seguente procedura:

- parere positivo espresso con delibera del Collegio dei docenti, a maggioranza qualificata pari almeno ai 2/3 dei presenti;
- delibera di adozione delle modifiche introdotte con la delibera di Collegio di cui sopra, approvata dal Consiglio d'Istituto, a maggioranza qualificata pari almeno ai 2/3 dei presenti.

Art. 15 – LE IMPUGNAZIONI

Lo Statuto offre allo studente (agli esercenti la responsabilità genitoriale, se minorenni) la possibilità di un duplice livello di ricorso all'interno dell'amministrazione scolastica:

- di primo grado: all'Organo interno di garanzia;
- di secondo grado: al direttore dell'USR.

1. Che cos'è l'organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal *Regolamento d'istituto*, secondo la normativa vigente. Il ricorso della famiglia deve essere scritto e deve rifarsi a una

documentazione acquisita o a una memoria scritta.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

2. Quando entra in funzione

La reiterazione delle infrazioni gravi è valutata dal Consiglio di classe/team/istituto che decide la sanzione dopo aver sentito anche la difesa dello studente. La decisione viene comunicata allo studente e alla famiglia: essi possono ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione all'organo di garanzia funzionante all'interno della scuola, il quale decide in via definitiva.

3. Chi ne fa parte

L'Organo di garanzia interno è composto dai seguenti membri effettivi:

- dirigente scolastico (o suo delegato), che funge da presidente e che convoca l'organo di garanzia;
- 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti;
- 2 genitori espressi dal Consiglio di Istituto;
- il coordinatore del consiglio di classe interessato (o i coordinatori, nel caso di più classi, per le secondarie di I grado)
- il docente del *team* con più ore di servizio nella specifica classe (per le primarie);
- il primo collaboratore del dirigente scolastico.

4. Come funziona?

Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

L'organo di garanzia interno ha una durata pari a quella del Consiglio di Istituto. Ne fanno parte le componenti di cui al precedente punto 5. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Per ogni membro effettivo viene eletto un membro supplente che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.

L'organo di garanzia deve essere convocato dal presidente entro cinque giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione, e deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni.

Valutati la sanzione e il procedimento, l'organo di garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma, modifica o annulla la sanzione inflitta.

Le adunanze dell'organo di garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

L'organo interno di garanzia decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, che va presentato entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.

5. Reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

In materia di violazioni dello Statuto, contenute anche nei singoli Regolamenti d'istituto, è possibile indirizzare, da parte di chiunque abbia interesse, un reclamo al direttore dell'USR, che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante dell'Organo regionale di garanzia.

Tale Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto per la scuola secondaria di primo grado: da due genitori, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale; è presieduto dal direttore dell'USR o da un suo delegato.

Data la natura dell'istanza, la decisione assume il carattere di valutazione di legittimità rispetto allo Statuto, anche con riferimento alla conformità ad esso del Regolamento d'istituto.

L'Organo ha il compito di verificare "la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti" e svolge la propria attività istruttoria "esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione" (art. 5, c. 4).

Il direttore dell'USR decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale.

Circa i termini per l'impugnazione, nel silenzio dello Statuto, si ritiene che siano gli stessi per il ricorso all'organo interno di garanzia (15 giorni).